



# Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 «Cura Italia»

 **NEXUM**Stp  
YOUR NEXT STEP

17 marzo 2020

# I contenuti principali - sommario

Ammortizzatori sociali – Fondo Integrazione Salariale (F.I.S.) – 3  
Ammortizzatori sociali – Cassa integrazione guadagni (C.I.G.) – 5  
Ammortizzatori sociali – Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – 6  
Ammortizzatori sociali – Cassa integrazione in deroga (C.I.G.D.) – 7  
Ammortizzatori sociali – Misura del trattamento - 8  
Congedo retribuito - 9  
Bonus baby-sitting – 11  
Estensione durata permessi retribuiti legge n. 104/1992 – 12  
Premio ai lavoratori dipendenti – 13  
Indennità a favore di professionisti e co.co.co. – 14  
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello -16  
Rinvio effettuazione ritenute d’acconto -17

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per i contratti di locazione -18  
Detrazione erogazioni liberali – 19  
Disposizioni in materia di terzo settore -20  
Differimento termini approvazione bilanci d’esercizio – 21  
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – 22  
Sospensione degli altri adempimenti fiscali – 25  
Misure in favore del settore agricolo e della pesca – 26  
Contributi per gli autoservizi pubblici non di linea – 27  
Altre proroghe – 28

# Ammortizzatori sociali – Fondo Integrazione Salariale (F.I.S.)

INQUADRAMENTO AZIENDALE	AMMORTIZZATORE SOCIALE DA UTILIZZARE	RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA E DURATA DELLA PRESTAZIONE	PROCEDURA PER ATTIVARE LO STRUMENTO DEROGHE	MODALITA'
<p>AZIENDE IN AREA FONDO INTERAZIONE SALARALE (F.I.S.) Con media dipendenti superiore a 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prestazione: ASSEGNO ORDINARIO pari all'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate nei limiti dei massimali mensili previsti</li> <li>Copre tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per la causale COVID – 19</li> <li>Durata massima fino a 9 settimane</li> <li>Sospensione (eventualmente) decorrenti dal 23 febbraio 2020</li> <li>Comunque entro e non oltre 31 agosto 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura di informazione e consultazione sindacale da effettuare anche in modalità telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva</li> <li>Invio domanda all'INPS entro 4 mesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipazione del trattamento da parte del Datore di lavoro</li> <li>Successivo conguaglio su contributi dovuti</li> </ul>

# Ammortizzatori sociali – Fondo Integrazione Salariale (F.I.S.)

INQUADRAMENTO AZIENDALE	AMMORTIZZATORE SOCIALE DA UTILIZZARE	RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA E DURATA DELLA PRESTAZIONE	PROCEDURA PER ATTIVARE LO STRUMENTO DEROGHE	MODALITA'
<p>DATORE LAVORO IN AREA FONDO INTERAZIONE SALARALE (F.I.S.)</p> <p>Con media dipendenti da 6 a 15 dipendenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prestazione: ASSEGNO ORDINARIO pari all'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate nei limiti dei massimali mensili previsti</li> <li>Copre tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per la causale COVID – 19</li> <li>Durata massima fino a 9 settimane</li> <li>Sospensione (eventualmente) decorrenti dal 23 febbraio 2020</li> <li>Comunque entro e non oltre 31 agosto 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura di informazione e consultazione sindacale da effettuare anche in modalità telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva</li> <li>Invio domanda all'INPS entro 4 mesi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipazione del trattamento da parte del Datore di lavoro;</li> <li>Successivo conguaglio su contributi dovuti</li> <li>Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS</li> </ul>

# Ammortizzatori sociali – Cassa integrazione guadagni (C.I.G.)

INQUADRAMENTO AZIENDALE	AMMORTIZZATORE SOCIALE DA UTILIZZARE	RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA E DURATA DELLA PRESTAZIONE	PROCEDURA PER ATTIVARE LO STRUMENTO DEROGHE	MODALITA'
DATORE LAVORO IN AREA CIGO/CIGS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prestazione: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI pari all'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate nei limiti dei massimali mensili previsti</li><li>• Copre tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per la causale COVID – 19</li><li>• Durata massima fino a 9 settimane</li><li>• Sospensione (eventualmente) decorrenti dal 23 febbraio 2020</li><li>• Comunque entro e non oltre 31 agosto 2020</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedura di informazione e consultazione sindacale da effettuare anche in modalità telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva</li><li>• Invio domanda all'INPS entro 4 mesi;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anticipazione del trattamento da parte del Datore di lavoro;</li><li>• Successivo conguaglio su contributi dovuti</li></ul>

# Ammortizzatori sociali – Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato

INQUADRAMENTO AZIENDALE	AMMORTIZZATORE SOCIALE DA UTILIZZARE	RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA E DURATA DELLA PRESTAZIONE	PROCEDURA PER ATTIVARE LO STRUMENTO DEROGHE	MODALITA'
<p>DATORE LAVORO ARTIGIANO CSC 4.XX.XX (escluso Settore Edile)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazione: FSBA pari all'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate nei limiti dei massimali mensili previsti</li> <li>• Copre tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per la causale COVID – 19</li> <li>• Durata massima fino al 31/03/2020</li> <li>• Sospensione (eventualmente) decorrenti dal 23 febbraio 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura di informazione e consultazione sindacale da effettuare in modalità telematica tramite il portale FSBA</li> <li>• No consultazione Sindacale</li> <li>• Iscrizione e regolarità dei versamenti degli ultimi 36 mesi ( o dalla data di apertura della azienda se inferiore)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento del trattamento a carico dell'Ente Bilaterale;</li> <li>• No Anticipo</li> </ul>

# Ammortizzatori sociali – Cassa integrazione in deroga (C.I.G.D.)

INQUADRAMENTO AZIENDALE	AMMORTIZZATORE SOCIALE DA UTILIZZARE	RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA E DURATA DELLA PRESTAZIONE	PROCEDURA PER ATTIVARE LO STRUMENTO DEROGHE	MODALITA'
<p><b>CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA</b></p> <p>datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestazione: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA di competenza delle Regioni e Province Autonome che definiranno i futuri accordi</li> <li>• Copre tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per la causale COVID – 19</li> <li>• Durata massima fino a 9 settimane</li> <li>• Decorrenza della sospensione da verificare nei futuri accordi regionali/provinciali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le procedure saranno oggetto di definizione nei futuri accordi regionali/provinciali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS</li> </ul>

# Ammortizzatori sociali – Misura del trattamento

CIRC INPS  
20/2020

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE		
RETRIBUZIONE MENSILE DI RIFERIMENTO	INTEGRAZIONE SALARIALE MASSIMA	INTEGRAZIONE SALARIALE MASSIMA (al netto del 5,84%)
PARI O INFERIORE €2.159,48	998,18	939,89
SUPERIORE € 2.159,48	1.199,72	1.129,66



In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, viene introdotto uno specifico congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato.

### Lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni\*

- **Durata del congedo:** la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni
- **Indennità prevista:** 50% della retribuzione
- **Condizione di applicabilità:** la fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
- **Periodi di congedo parentale in corso:** gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo sopra riportato con diritto all'indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

*\*tale limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co. 1 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.*

### Lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e 16 anni

A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, i lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS

- **figli di età non superiore a 12 anni\*:** indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- **figli di età compresa tra i 12 e 16 anni:** sospensione senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa

## Bonus baby-sitting

In alternativa, al congedo retribuito di nuova introduzione, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus baby-sitting** nel limite massimo complessivo di € 600,00, da utilizzare per le prestazioni svolte nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche.

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

## Estensione durata permessi retribuiti legge n. 104/1992

Chi assiste persone disabili potrà chiedere, oltre agli ordinari tre giorni di permesso mensile retribuito previsti dall'art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Complessivamente, quindi, chi assiste persone disabili potrà beneficiare di 18 giorni tra marzo e aprile 2020.

*\*Per il personale sanitario il beneficio viene riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.*

# Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente spetta, per il mese di marzo 2020, un premio pari a 100 euro se hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro durante il predetto mese.

Tale premio viene riconosciuto a condizione che nell'anno precedente il lavoratore abbia avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

I 100 euro non concorrono alla formazione del reddito e sono da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il datore di lavoro deve riconoscere il premio in via automatica, possibilmente con la retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine previsto per il conguaglio di fine anno,

Lo stesso datore di lavoro potrà recuperare l'importo erogato attraverso l'istituto della compensazione.

## Indennità a favore di professionisti e co.co.co.

È riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito a favore di:

- ✓ liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata;
- ✓ lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, attivi alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ✓ lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ✓ lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purché non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione;

## Indennità a favore di professionisti e co.co.co.

- ✓ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ✓ lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e purché gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;

**L'indennità in oggetto è erogata su domanda dell'interessato all'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.**

## Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020, i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica.



## Rinvio effettuazione ritenute d'acconto

Per i contribuenti, senza dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

Per avvalersi dell'opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

## Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e per i contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro, allo scopo di incentivare la sanificazione quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto **un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 60 per cento** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe). La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro e in natura volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19 sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, se fatte in favore di:

- Stato,
- Regioni
- Enti locali territoriali,
- Enti o istituzioni pubbliche
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

**Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.**

Ai fini IRAP, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

## Disposizioni in materia di terzo settore

È stato rimandato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

## Differimento termini approvazione bilanci d'esercizio

**Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

Nelle Spa, S.r.l., Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle S.r.l. è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ..

# Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

	CHI	COSA	QUANDO
art. 60	tutti i soggetti	sospeso F24 in scadenza 16.03.2020 con versamenti nei confronti di P.A., inclusi versamenti contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria	da versare entro il 20.03.2020 senza sanzioni interessi
art. 61	imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator	<p>sospeso F24 IVA scadenza mese 03.2020</p> <p>sospeso F24 ritenute IRPEF sui lavoratori dipendenti e assimilati in scadenza 03.2020 e 04.2020</p> <p>sospeso F24 contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria in scadenza 03.2020 e 04.2020</p> <p>* applicano la sospensione fino al 31.05.2020</p>	<p>F24 sospesi devono essere versati entro il 31.05.2020 in unica soluzione senza sanzioni e interessi, o massimo 5 rate mensili di pari importo con prima rata in scadenza dal mese di 05.2020</p> <p>* versano in unica soluzione entro il 30.06.2020 senza sanzioni e interessi, o rateizzo in 5 rate mensili con prima rata in scadenza dal mese di 06.2020</p>
	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; *		
	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;		
	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;		
	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;		
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;			
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;			

# Segue - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

	CHI	COSA	QUANDO
art. 61	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;	<p>sospeso F24 IVA scadenza mese 03.2020</p> <p>sospeso F24 ritenute IRPEF sui lavoratori dipendenti e assimilati in scadenza 03.2020 e 04.2020</p> <p>sospeso F24 contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria in scadenza 03.2020 e 04.2020</p>	<p>F24 sospesi devono essere versati entro il 31.05.2020 in unica soluzione senza sanzioni e interessi, o massimo 5 rate mensili di pari importo con prima rata in scadenza dal mese di 05.2020</p>
	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;		
	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;		
	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;		
	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;		
	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;		
	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;		
	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;		
	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.		
ONLUS, ODV e APS iscritte nei rispettivi registri che esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1, del dlgs 117/2017			

# Segue - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

	CHI	COSA	QUANDO
art. 62 co. 1	Tutti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.	da effettuare entro il 30.06.2020 senza applicazione sanzioni
art. 62 co. 2	soggetti esercenti attività di impresa arte e professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi < € 2 mln nel periodo imposta precedente	sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.03.2020: ritenute IRPEF e addizionali, iva, ritenute previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (N.B. il tassativo elenco dei debiti interessati alla proroga comporta che non saranno sospese le seguenti categorie di tributi: IRES-IRAP soggetti con esercizio non coincidente anno solare e nello specifico con chiusura 30.09.2019, ritenute diverse da quelle sopra indicate - quindi sono escluse ritenute su compensi professionisti e provvigioni di agenti -, tassa vidimazione libri sociali)	F24 sospesi devono essere versati entro il 31.05.2020 in unica soluzione senza sanzioni e interessi, o massimo 5 rate mensili di pari importo con prima rata 05.2020
art. 62 co. 3	soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello in corso	F24 sospesi devono essere versati entro il 31.05.2020 in unica soluzione senza sanzioni e interessi, o massimo 5 rate mensili di pari importo con prima rata 05.2020
art. 62 co. 4	soggetti che hanno con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti comuni: - Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. - Regione Veneto: Vo'	la sospensione dei versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati scadenti dal 21/02/2020 al 31/03/2020	I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31.05.2020 in unica soluzione senza sanzioni e interessi, o massimo 5 rate mensili di pari importo con prima rata 05.2020
art. 68 co. 1 - 2	tutti i soggetti	sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate - avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali - atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali	i versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.06.2020
art. 68 co. 3	tutti i soggetti	rata della "Rottamazione TER" scaduta il 28.02.2020 rata del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31.03.2020	i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020



## Sospensione degli altri adempimenti fiscali

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, **entro il 30 giugno 2020**.

Con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui **le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo 2020**.

## Misure in favore del settore agricolo e della pesca

- Possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC
- Costituzione di un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

## Contributi per gli autoservizi pubblici non di linea

È riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

La dotazione a disposizione è di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse, non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

### Documenti di Riconoscimento:

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, restano validi fino al 31 agosto 2020;

### Comunicazioni sui rifiuti:

Sono prorogati al 30.06.2020:

- il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD),
- la comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente,
- la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate,
- il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.